

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **134/1977** (ECLI:IT:COST:1977:134)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **VOLTERRA**

Camera di Consiglio del **16/06/1977**; Decisione del **04/07/1977**

Deposito del **14/07/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8945**

Atti decisi:

N. 134

ORDINANZA 4 LUGLIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 198 del 20 luglio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in

relazione all'art. 2 del codice penale, promossi dal tribunale di Como con ordinanze emesse il 1 ottobre 1975 (nn. 294-312, 336-342, 424, 364 e 365, 448 e 450, 455-457, 487 reg. ord. 1976) e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 151, 177, 164, 218, 232 e 246 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 2 del codice penale;

considerato che la questione sollevata dal tribunale di Como è stata più volte sottoposta all'esame di questa Corte che la ha ritenuta non fondata e, da ultimo, manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 1976;

considerato altresì che nelle ordinanze indicate in epigrafe non vengono addotti nuovi argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della detta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie) in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe dal Tribunale di Como.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.